

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI e delle immunità parlamentari

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pisanò, per tre reati di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 32*); per concorso nel reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 110, 595 del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 33*); per il reato di calunnia (articolo 368 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 34*); per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, commi primo, secondo e terzo del Codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e articoli 57 e 81 capoverso del Codice penale) (*Doc. IV, n. 43*); per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, commi primo, secondo e terzo del Codice penale in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 44*).

Il Presidente, dopo aver ricordato che il senatore Pisanò ha ripetutamente chiesto di essere ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato, informa che il predetto senatore ha inviato un telegramma con il quale comunica la sua impossibilità di lasciare Milano, causa una forma acuta di malattia, e prega vivamente di rinviare l'esame delle domande di autorizzazione a procedere che lo riguardano. Il Presidente avverte quindi che, se non vi sono osservazioni, l'esame delle suddette domande è rinviato ad altra seduta.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito;

nei confronti del deputato Nicosia, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 48*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente e dopo interventi dei senatori Oliva e Petrella, il seguito dell'esame di detta domanda è rinviato ad altra seduta;

nei confronti del signor Monni Riccardo Pietro Benvenuto, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 50*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e dà mandato al senatore Petrella di stendere la relazione per l'Assemblea;

nei confronti dei signori Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 51*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente e dopo interventi dei senatori Oliva, Petrella e Bacchi, la Giunta delibera di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e dà mandato al senatore Bacchi di redigere la relazione per l'Assemblea;

nei confronti dei signori Lupis Giuseppe e Maticca Amedeo per il reato di vilipendio del Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 52*).

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta decide all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Petrella di preparare la relazione per l'Assemblea;

nei confronti dei senatori Belotti, Bloise, Del Pace, Rossi Dante, Spataro e Venturi, per concorso nel reato di peculato continuato aggravato (articoli 81, primo e secondo capoverso, 314, 110, 61, n. 7 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 46*).

Il Presidente illustra i fatti che sono a base della domanda di autorizzazione a procedere. Dà poi lettura di due pro-memoria inviati rispettivamente dai senatori Belotti e Spataro, in base all'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato. Dopo alcune considerazioni del Presidente e dopo un intervento del senatore Petrone, la Giunta delibera di proporre che la domanda di autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Il senatore Oliva, relatore per la Regione della Valle d'Aosta, riferisce in merito alla situazione elettorale della Regione, a seguito della elezione, avvenuta il 26 novembre 1972, del senatore della Valle d'Aosta. Dopo ripetuti interventi dei senatori Boldrini, Li Vigni, Ricci, Petrone, del relatore, senatore Oliva, e del Presidente, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente

TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Sarti e per la pubblica istruzione Maria Cocco.

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi** » (400).

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Vernaschi, svolge una breve esposizione sul contenuto del provvedimento, volto ad adeguare i soccorsi giornalieri dei richiamati alle armi all'aumentato costo della vita. Conclude sottolineando l'opportunità, per evidenti ragioni di ordine sociale, di approvare il provvedimento.

Il senatore Modica, nell'espone l'avviso favorevole del Gruppo comunista, coglie l'occasione per ricordare l'urgenza di una legge che riformi tutto il sistema assistenziale e operi un trasferimento globale della materia alle Regioni, superando la visione angusta del decreto delegato n. 9 del 1972.

Dopo brevi interventi favorevoli dei senatori Pepe e Treu (che chiede un chiarimento), del relatore Vernaschi e del sottosegretario Sarti, la Commissione approva i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte** » (669), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Arena, il quale, richiamandosi anche alla discussione intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, si

dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con un rilievo. Il senatore Lanfrè dichiara che il Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale voterà questa volta a favore, ma che è orientato per il futuro in senso contrario ad erogazioni per monumenti e celebrazioni. Il senatore Modica propone che la Commissione, almeno come raccomandazione, chieda al Governo di stabilire anche la data di cessazione del Comitato e non solo delle manifestazioni celebrative. Convengono il presidente Tesaurò ed il sottosegretario Sarti, dopo di che la Commissione approva i sei articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« Estensione al comune di Arlena di Castro dei benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288 » (670), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Dalvit, in sostituzione del senatore Brugger, dichiarandosi pienamente favorevole all'estensione al comune di Arlena di Castro dei benefici di cui alla normativa in titolo. Favorevoli si dichiarano altresì i senatori Venanzi, Lanfrè, Pepe (che propone alla Commissione di invitare il Governo con un apposito ordine del giorno a provvedere anche per i bilanci 1971-73) e Modica, che sottolinea come resti scoperto il problema dei contributi dei prossimi anni e ricorda le proteste della cittadinanza di Tuscania per la lentezza con la quale si provvede alla ricostruzione. Egli chiede altresì al Governo quali iniziative intenda prendere per sbloccare l'erogazione dei contributi, che incontra difficoltà anche in sede di controllo presso la Corte dei conti.

Il sottosegretario Sarti si dichiara disposto ad accogliere come raccomandazione un eventuale ordine del giorno, sottolineando nel contempo la tempestività degli interventi disposti dal Ministero dell'interno nell'ambito della propria competenza. Assicura che non mancherà di segnalare al Dicastero dei lavori pubblici le esigenze dell'edilizia abitativa, mentre il problema della rico-

struzione del centro storico appare naturalmente più grave.

La Commissione approva all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal relatore Dalvit (e sottoscritto anche dai senatori Modica e Lanfrè), con il quale si invita il Governo a predisporre gli strumenti necessari per assegnare ai bilanci dei comuni di Arlena di Castro e di Tuscania ulteriori contributi anche per gli anni 1972, 1973 e 1974, considerando il perdurare della situazione di grave necessità.

Infine è approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 19,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
BERTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ferioli.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (73), d'iniziativa dei senatori Petrone ed altri (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (453).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dei singoli disegni di legge, sospeso nella seduta del 22 febbraio. Viene accolta la proposta del presidente Bertinelli di iniziare l'esame degli articoli nel nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione.

Il senatore Eugenio Gatto, relatore alla Commissione, sottolinea che l'eliminazione dell'aggettivo « statale » nel titolo del disegno di legge, nell'articolo 1 e nei successivi articoli nei quali l'espressione stessa ricorre, e la sua sostituzione con le parole « a

spese dello Stato », mira unicamente a chiarire che non si intende istituire un nuovo e diverso tipo di patrocinio rispetto a quello esistente ma si vuole solo assicurare quest'ultimo a tutti i cittadini italiani.

La Commissione accoglie senza discussione la proposta di mutare il titolo del disegno di legge e l'articolo 1.

Il relatore precisa quindi che la Sottocommissione ha eliminato l'espressione « tenendo conto delle sue particolari situazioni personali e familiari », contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 453, nel timore che essa venisse a concretare un requisito ulteriore per l'ammissione al patrocinio a parziale carico dello Stato, con una indicazione, peraltro, assai generica, che avrebbe attribuito un potere discrezionale eccessivamente ampio all'organo chiamato a verificare la sussistenza del requisito stesso.

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole alla modifica.

La Commissione accoglie quindi gli articoli 2 e 3. Il senatore Galante Garrone fa riserva di proporre in Assemblea un emendamento per introdurre il patrocinio a spese dello Stato anche negli arbitrati rituali.

L'articolo 4 è accolto nel testo della Sottocommissione con una modifica proposta dal senatore Filetti, che aggiunge, in fine del comma unico, le parole: « derivanti da atti di data certa ».

Sull'articolo 5, che prevede la composizione delle Commissioni per la difesa dei non abbienti presso la Corte di cassazione, le Corti di appello o sezioni distaccate ed i Tribunali, si apre un ampio dibattito cui prendono parte il rappresentante del Governo, i senatori Filetti, Petrella, Lugnano, Viviani, Follieri, Sabadini, Mariani, Coppola e il relatore Eugenio Gatto.

Il rappresentante del Governo dichiara di non condividere la modifica, proposta dalla Sottocommissione, nella composizione delle predette Commissioni (elevando a due il numero degli avvocati designati dai Consigli degli ordini ed eliminando la presenza del magistrato del pubblico ministero) e sottolinea l'opportunità di lasciare inalterate la struttura e la presidenza delle

Commissioni stesse, come previste dal disegno di legge n. 453, al fine anche di tenere conto di indicazioni che sono venute, in proposito, da una sentenza della Corte costituzionale del giugno 1967.

Il relatore rispondendo alle argomentazioni del sottosegretario Ferioli, rileva anzitutto che nella sentenza n. 93 del 26 giugno 1967 della Corte costituzionale non sono state svolte considerazioni che possano riguardare in qualche modo il problema in esame. Lamentato quindi che sia stata fatta una citazione inesatta per sostenere una impostazione che non ha trovato credito presso la Sottocommissione, ribadisce le ragioni, già esposte nella precedente seduta, per le quali le Commissioni per la difesa dei non abbienti dovrebbero essere costituite prevalentemente da esponenti della categoria degli avvocati.

I senatori Filetti e Marinai propongono di ampliare il numero dei componenti le Commissioni in questione, inserendo nelle stesse un terzo avvocato e un magistrato del pubblico ministero.

Il senatore Follieri — dichiarandosi inizialmente favorevole alla proposta — afferma che voterà contro la stessa, dopo un intervento del senatore Lugnano che ricorda di aver ritirato in Sottocommissione la proposta di una diversa composizione delle Commissioni, al fine di favorire l'intesa adottata nel testo della Sottocommissione.

Il senatore Coppola dichiara a sua volta di preferire il testo dell'articolo 5 proposto dal disegno di legge del Governo e di riservarsi la presentazione di emendamenti in Assemblea.

L'emendamento dei senatori Filetti e Mariani viene infine respinto e l'articolo 5 è approvato nel testo della Sottocommissione, con due modifiche, prevalentemente formali, proposte dai senatori Sabadini e Follieri.

La Commissione approva successivamente, con lievi modifiche formali, gli articoli 6 e 7.

All'articolo 8 è accolto un emendamento del senatore Viviani che sostituisce il primo comma dell'articolo.

All'articolo 9 è aggiunto invece (su proposta del senatore Petrella) un comma per di-

sciplinare la assegnazione delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tra più Commissioni istituite presso una stessa sede giurisdizionale.

Accolti gli articoli 10 e 11, si apre una discussione sul numero 3) dell'articolo 12 nel testo della Sottocommissione, laddove si prevede la estensione degli effetti del patrocinio a spese dello Stato a tutti i consulenti di parte nominati dal difensore nel processo civile.

Il sottosegretario Ferioli propone che il numero 3) venga sostituito dal seguente:

« 3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere; il rilascio pure gratuito delle copie richieste dal difensore per la causa o affare per cui vi è stata l'ammissione al beneficio; l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'annotazione a debito dei diritti, competenze, onorari anche per vacanze loro spettanti. Tali effetti si estendono ai consulenti di parte nominati dal difensore nel processo penale e ai consulenti di parte nominati dal difensore nel processo civile quando la parte non ammessa al patrocinio per i non abbienti abbia provveduto alla nomina di propri consulenti ovvero quando il giudice della causa ne abbia autorizzato la nomina su istanza del difensore ».

Dopo interventi del relatore Eugenio Gatto e del senatore Follieri (contrari all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo) e del senatore Filetti (favorevole all'emendamento stesso), la Commissione respinge l'emendamento ed approva l'articolo con lievi modifiche di forma.

Approvato l'articolo 13, il comma unico dell'articolo 14 è sostituito, su proposta del senatore Follieri, dal seguente:

« Gli effetti dell'ammissione per una determinata causa o affare si estendono a tutti gli atti e procedimenti che vi si riferiscono, compresi quelli di volontaria giurisdizione ».

Accolto successivamente l'articolo 15 con una modifica proposta dal senatore Petrella, la Commissione inizia l'esame dell'articolo

16, nel quale vengono stabilite le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il senatore Eugenio Gatto, relatore alla Commissione, ricorda le ragioni per le quali la Sottocommissione ha elevato rispettivamente a due e a tre milioni i livelli massimi di reddito previsti ai fini della ammissione al patrocinio totale o parziale a spese dello Stato; l'oratore ricorda altresì che la Sottocommissione ha sostituito « la probabilità dell'esito favorevole della controversia o affare » indicata dal disegno di legge n. 453 come seconda condizione di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (e ritenuta eccessiva ed anche pericolosa dai componenti la Sottocommissione) con « la manifesta infondatezza » delle ragioni della parte che chiede il beneficio.

Il rappresentante del Governo si dichiara contrario alle modifiche introdotte dalla Sottocommissione ed in modo particolare alla sostituzione del criterio della probabilità del diritto, criterio a suo parere ormai acquisito, per misure come quella in esame, di carattere preventivo e strumentale, della tradizione processualistica.

Dopo aver aggiunto che è necessario tener conto della posizione della controparte, la quale sovente, pur non risultando non abbiente, non è in condizioni di subire le conseguenze di una ammissione al beneficio concessa in modo avventato, l'oratore conclude affermando che tutto il successo della riforma dell'istituto del gratuito patrocinio è legato alla giusta considerazione dell'interesse della parte chiamata a subire la misura.

Dopo brevi interventi dei senatori Petrella (che propone l'ammissione al beneficio dei cittadini stranieri prescindendo dalla condizione di reciprocità), Follieri (che valutando la proposta del senatore Petrella ritiene indispensabile almeno il requisito di una residenza abituale dello straniero in Italia), Giglia Tedesco (che propone di estendere il beneficio, oltre che alle persone giuridiche, alle associazioni di fatto), Lugnano, Boldrini (che contesta i rilievi critici del sottosegretario Ferioli) e Martinazzoli (che ritiene che debba farsi riferimento al criterio della « possibile fondatezza » anziché a quello eccessivamente

largo della « non manifesta infondatezza »), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Viviani chiede che il disegno di legge n. 755 (« Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni », d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri), sia iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Commissione.

Dopo che il senatore Coppola ha fatto presente che sta per essere deferito all'esame della Commissione anche il disegno di legge n. 893 (« Sanzioni penali per la violazione del diritto dell'intimità della vita privata svolgentesi nel domicilio », d'iniziativa dei senatori Martinazzoli ed altri) concernente la stessa materia, il presidente Bertinelli assicura che i predetti provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno della Commissione appena sarà terminata la discussione dei disegni di legge di cui si è già iniziato l'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Bertinelli avverte che le sedute già indette per oggi pomeriggio e per domattina non avranno più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi domani 1° marzo, alle ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,20.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

*Presidenza del Presidente
GARAVELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Montini.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Esercito e della Marina » (184), d'iniziativa del senatore Burtulo.
(Rinvio dell'esame).

Il senatore Rosati, relatore alla Commissione, osserva in via pregiudiziale che il disegno di legge concerne due materie completamente diverse tra loro, per cui egli riterrrebbe opportuno sospendere l'esame per studiare la possibilità di una sua suddivisione in due provvedimenti distinti.

Dopo che il Presidente ha ricordato che — a norma di Regolamento — la Commissione non può decidere su questioni pregiudiziali o sospensive, dovendone riferire all'Assemblea ove sia ad esse favorevole, il relatore chiede un breve rinvio dell'esame.

Senza discussione, la proposta è accolta.

« Interpretazione autentica del decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante i benefici economici a favore dei combattenti della guerra 1940-45 per benemerienze allora acquisite » (91), d'iniziativa del senatore Tanucci Nannini.
(Esame).

Il senatore Rosati riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, con il quale si stabilisce che i benefici economici previsti dalla legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per taluni pregevoli comportamenti tenuti da ufficiali nel corso del primo conflitto mondiale, debbano essere applicati senza alcuna discriminazione tra il personale in servizio e quello in quiescenza.

Aperta la discussione, intervengono il senatore Albarello, il quale, favorevole al provvedimento, lamenta le disarmonie di trattamento che talvolta si verificano e che possono ingenerare sfiducia nel sistema democratico e nelle istituzioni repubblicane; il senatore Tanucci Nannini, che si sofferma su taluni casi concreti ai quali il disegno di legge intende riferirsi; il senatore Rosa, che esprime anch'egli avviso favorevole, ritenendo che non debba ammettersi la pos-

sibilità di prescrizione di diritti soggettivi; il senatore Signori, che si dichiara parimenti favorevole. Il senatore Pirastu, concordando con le suddette valutazioni, prospetta l'esigenza di porre rimedio in un successivo momento anche ad altre situazioni di sperequazione, come a quella dei marittimi che hanno partecipato agli eventi bellici in qualità di militarizzati, ma che non sono stati equiparati agli ex combattenti.

Il sottosegretario Montini esprime l'avviso contrario del Governo, in particolare per gli aspetti finanziari, ricordando il giudizio parimenti contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo ripetuti interventi dei senatori Burtulo, Tanucci Nannini, Albarello, Pelizzo e Rosa e del presidente Garavelli in merito ad un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore al secondo comma dell'articolo unico (la riliquidazione della pensione verrebbe disposta dalla data di entrata in vigore della legge), la Commissione dà, infine, mandato al relatore Rosati di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, tenendo conto dell'emendamento suddetto.

« **Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni** » (212), d'iniziativa del senatore Pelizzo.
(Esame).

Il senatore Rosa illustra il disegno di legge, proponendone l'accoglimento. Il provvedimento è inteso a far sì che gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate e quelli del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, già raggiunti o che verranno raggiunti dai limiti di età senza aver avuto una sola valutazione, siano valutati una volta sola extra aliquota per l'anno in cui hanno lasciato o lasceranno il servizio.

Aperto il dibattito, i senatori Pelizzo e Signori dichiarano di concordare sul disegno di legge, mentre il senatore Burtulo esprime talune perplessità. Il sottosegretario Montini comunica, invece, il parere contrario del Governo, in quanto il provvedimento sarebbe in contrasto con le norme di valutazione per l'avanzamento in vigore e, inoltre, perchè

il personale interessato avrebbe già fruito dei benefici riservati ai militari ex combattenti.

Dopo una replica del relatore Rosa alle considerazioni del rappresentante del Governo, incentrata soprattutto sul rilievo che la mancata valutazione anche per una sola volta non può ascriversi a colpa dei singoli, ma deve attribuirsi a situazioni oggettive, la Commissione dà mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge.

« **Revoca della limitazione del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati** » (399), d'iniziativa dei senatori Cipellini e Arnone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che la Commissione, ascoltata nella seduta del 13 dicembre dello scorso anno la relazione introduttiva del senatore Burtulo, ha iniziato nella seduta del 20 dicembre la discussione generale.

Il sottosegretario Montini, dopo essersi richiamato alla duplice esigenza di tutelare l'attesa del personale militare ma anche le indubbe necessità del servizio (in particolare dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) e dopo aver ricordato che il seguito dell'esame del provvedimento fu rinviato per consentire il doveroso, approfondito concerto del Dicastero della difesa con quelli dell'interno e delle finanze, comunica l'adesione di massima del Governo ad una riduzione a 26 anni (dai 28 attualmente prescritti) del limite di età per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri Corpi equiparati. È questo uno sforzo di grande rilevanza compiuto dalla Difesa — aggiunge il senatore Montini — per pervenire ad una sollecita, equilibrata definizione legislativa della questione; egli ritiene indispensabile, per altro, un ulteriore breve rinvio per consentire il necessario concerto ministeriale su un emendamento aggiuntivo (in riferimento anche ad un emendamento proposto dal Gruppo comunista) che il Governo si riserva di presentare per regolare le situazioni pregresse di violazione dell'osservanza del disposto del predetto

limite di età, nonché tutte quelle situazioni che potessero verificarsi in futuro.

Sulle dichiarazioni del rappresentante del Governo si apre un breve dibattito. Il senatore Pelizzo sottolinea l'esigenza di pervenire ad una soddisfacente definizione legislativa di una questione che involge così delicati aspetti umani; il senatore Signori ribadisce l'esigenza della totale abrogazione delle norme sul minimo di età per la celebrazione del matrimonio dei militari, pur riconoscendo che le dichiarazioni del rappresentante del Governo costituiscono un indubbio passo avanti. Favorevoli alla proposta di un breve rinvio si dichiarano, infine, il senatore Pelizzo, il senatore Specchio ed il relatore Burtulo, dopo che il rappresentante del Governo ha preso l'impegno di accelerare al massimo il concerto tra i Ministeri interessati.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

« Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1971, n. 916, concernente il conferimento del grado di generale di corpo d'armata ai vicecomandanti generali dell'Arma dei carabinieri ed ai comandanti in seconda della Guardia di finanza » (603), d'iniziativa del senatore Tanga. (Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Garavelli comunica che il Presidente del Senato, in considerazione anche dell'avviso contrario espresso dal Ministro del tesoro, non ha ritenuto di accogliere la richiesta della Commissione di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Senza ulteriore discussione, la Commissione dà mandato al relatore Rosa di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Belotti e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (161), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*);

« **Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo aperto** » (314), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri. (Esame e rinvio).

Prende la parola il senatore Borsari, il quale afferma che pregiudiziale all'esame dei disegni di legge in titolo dovrebbe essere l'acquisizione di esaurienti elementi di giudizio circa le prospettive di ristrutturazione delle Borse valori, le cui notevoli carenze vengono ormai da più parti lamentate. Occorrerebbe perciò, afferma l'oratore, preventivamente esaminare il disegno di legge n. 72, d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri, che prevede lo svolgimento di una inchiesta parlamentare sul funzionamento delle Borse valori in Italia.

Il sottosegretario Schietroma ricorda che il Governo ha provveduto ad istituire un'apposita commissione per elaborare un provvedimento di integrale ristrutturazione delle Borse; sarebbe perciò opportuno attendere l'esito dei lavori di tale Commissione e quindi la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge, prima di procedere all'indagine cui ha fatto riferimento il senatore Borsari.

Pur convenendo sull'interdipendenza tra riforma delle Borse valori e fondi di investimento, il senatore Bacchi osserva che l'esistenza sul mercato finanziario di fondi esteri postula l'esigenza di una sollecita disciplina legislativa del settore che, a suo avviso, può essere autonomamente predisposta, ferma rimanendo la necessità di ristrutturare al più presto le Borse valori.

Intervengono quindi i senatori Zuccalà e Borraccino che, concordando con quanto affermato dal senatore Borsari, ribadiscono l'opportunità di un preliminare approfondimento degli attuali meccanismi di funzionamento della Borsa valori.

Il senatore De Ponti rileva a sua volta che l'istituzione di fondi di investimento italiani viene continuamente sollecitata in sede OCSE al fine di normalizzare l'attuale situazione,

che vede presenti sul mercato finanziario soltanto fondi di diritto straniero, con incidenze negative sulla circolazione dei capitali.

Il presidente Martinelli, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 161 è già inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea da esaurirsi entro il 19 marzo prossimo, rileva che l'esame del disegno di legge n. 72, richiamato dal senatore Borsari, e quindi lo svolgimento di una eventuale indagine, potrebbero aver luogo all'atto della presentazione da parte del Governo del preannunciato provvedimento di ristrutturazione della Borsa. Si può quindi fissare un congruo termine, ad esempio di sessanta giorni, trascorso il quale, ove da parte del Governo non si fosse provveduto alla presentazione del disegno di legge, sarà posto all'ordine del giorno il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Li Vigni.

Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario Schietroma, favorevole alla proposta del presidente Martinelli, quest'ultima viene accolta anche dalla Commissione.

Il Presidente dà quindi la parola al senatore Zugno, relatore su entrambi i disegni di legge; non facendosi osservazioni, resta inteso che, data la sostanziale identità della materia, si procederà ad un esame congiunto dei due provvedimenti.

Richiamato l'articolo 47 della Costituzione che prevede la tutela del risparmio popolare, mediante l'accesso a forme di partecipazione azionaria nei grandi complessi industriali del Paese, il relatore sottolinea che più volte nel passato si è tentato di attuare il dettato costituzionale attraverso proposte di istituzione di fondi comuni di investimento; il Senato ha anche approvato, nella seduta del 23 aprile 1970, il disegno di legge n. 857 che tuttavia, per l'anticipata chiusura della legislatura, non ha potuto ottenere il consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Il predetto disegno di legge è riproposto, nell'identico testo, dal disegno di legge numero 161, mentre il provvedimento d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri, pur differenziandosi per quanto attiene alla disciplina tributaria dei fondi, è, in larga parte, sostanzialmente identico al primo.

Il senatore Zugno illustra quindi le linee di sviluppo dei fondi di investimento, dalla iniziale esperienza anglosassone alla ristrutturazione seguita alla grave crisi del 1929, fino alla proliferazione dell'istituto in quasi tutti i Paesi ad economia di mercato, con la conseguente diversificazione sia delle tecniche organizzative ed operative quanto della regolamentazione legislativa.

L'oratore ricorda poi le differenze esistenti fra le due principali categorie di fondi comuni, quelli di tipo chiuso (*closed end*), per i quali l'emissione delle quote avviene fino a concorrenza del capitale la cui entità è prefissata al momento della istituzione, ed i fondi di tipo aperto (*open end*), in cui l'entità del patrimonio non è prestabilita ed è quindi suscettibile di continui accrescimenti mediante ulteriori sottoscrizioni.

Sottolineato il ruolo di intermediazione svolto dai fondi che, nel garantire impieghi sufficientemente sicuri al risparmio privato, consentono di tradurlo in investimenti produttivi contribuendo ad ampliare le fonti di finanziamento delle imprese, la cui domanda di capitali di rischio è sempre più sostenuta, il senatore Zugno passa ad illustrare gli aspetti salienti dei due disegni di legge, concernenti la qualificazione giuridica dei fondi, la loro specifica organizzazione, le varie modalità di gestione.

Dichiaratosi favorevole alla nominatività dei certificati di sottoscrizione in modo da equipararli ai titoli azionari anch'essi nominativi, il relatore ricorda le particolari misure previste per impedire eventuali fenomeni speculativi a danno dei singoli risparmiatori; passa quindi a trattare delle disposizioni tributarie che assoggettano a tassazione le società di gestione dei fondi in ragione del proprio patrimonio e dei relativi redditi, mentre le imposte sui proventi conseguiti dal fondo comune sono a carico dei singoli partecipanti, titolari delle quote.

Dopo aver posto in risalto la differente disciplina tributaria prevista dai due disegni di legge, sottolineando che quello a firma del senatore De Ponti tiene conto degli adeguamenti resi necessari dalla riforma tributaria,

il senatore Zugno conclude riservandosi di fornire ulteriori delucidazioni in sede di discussione generale.

La Commissione rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica delle norme relative alla Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453** » (564), d'iniziativa del senatore Alessandrini.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Martinelli ricorda che nella seduta del 21 febbraio il rappresentante del Governo aveva richiesto un breve rinvio, al fine di approfondire meglio il contenuto del disegno di legge.

Il sottosegretario Schietroma esprime avviso favorevole all'approvazione, concordando altresì sugli emendamenti già illustrati dal senatore Segnana, relatore alla Commissione.

Il presidente Martinelli dà lettura dei predetti emendamenti: prevedono, all'articolo 1, che in corrispondenza di ciascun parlamentare membro effettivo della commissione di vigilanza venga designato altro parlamentare chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico; che i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, membri della Commissione, continuino a farne parte, in caso di collocamento a riposo, fino al termine del quinquennio in corso. È prevista altresì la nomina di un vice-presidente. Si propone inoltre una diversa formulazione dell'articolo 2, in base alla quale la Commissione, così come rinnovata per il 1973, rimarrà in carica fino alla data della sua ricomposizione all'inizio della nuova legislatura.

Prendendo la parola in relazione al secondo degli emendamenti letti dal presidente, concernente la permanenza in carica dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti anche in caso di collocamento a riposo, il senatore Ricci si dichiara contrario alla sua approvazione, mentre il senatore Fabbrini propone di far coincidere la durata in carica dei pre-

detti consiglieri con quella dei parlamentari membri della Commissione di vigilanza.

La Commissione accoglie un emendamento in tal senso (per il quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso avviso favorevole) ed accoglie altresì gli emendamenti concernenti la designazione di membri supplenti e del vice-presidente.

Approva quindi l'articolo 1 con le predette modifiche, l'articolo 2, nella diversa formulazione proposta dal relatore, nonché il provvedimento nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 marzo, alle ore 10, per lo svolgimento di interrogazioni e per proseguire nell'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, con l'inserimento, in sede deliberante, del disegno di legge n. 454, nonché, in sede referente, del disegno di legge n. 247.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
SPADOLINI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Scalfaro e il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Maria Cocco.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato** » (539), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato** » (102), d'iniziativa del senatore Lepre;

- « Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica » (103), d'iniziativa del senatore Russo Luigi;
- « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » (128), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari » (133), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » (134), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Attribuzione dell'indennità di vigilanza di direzione nelle scuole materne statali agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (135), d'iniziativa del senatore Vignola;
- « Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (142), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli;
- « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » (163), d'iniziativa dei senatori Azimonti ed altri;
- « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (186), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Provvidenze in favore degli insegnanti tecnico-pratici laureati di ruolo » (195), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado » (196), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (197), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare » (207), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » (238), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli;

« Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche » (319), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri;

« Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » (371), d'iniziativa del senatore Balbo;

« Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici » (374), d'iniziativa del senatore Murmura.

Petizioni nn. 37 e 45.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso giovedì 22.

Il presidente Spadolini avverte che un emendamento, dei senatori Plebe, Dinero e De Fazio, tendente allo stralcio dell'intero titolo II, deve considerarsi precluso, in seguito all'accoglimento, nell'articolo 1, della lettera d), relativa al conferimento della delega anche in materia di istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola.

Si stabilisce poi di accantonare l'articolo 5: la proposta è formulata dal senatore Spigaroli, e su di essa esprimono dissenso i senatori Bloise, a nome del Gruppo socialista e Papa, a nome del Gruppo comunista.

Si passa all'esame dell'articolo 6; il presidente Spadolini avverte che per le ragioni sopra precisate dovranno considerarsi preclusi anche i vari emendamenti tendenti a rendere immediatamente esecutive le disposizioni concernenti gli organi collegiali considerati nell'articolo

Il senatore Bloise quindi dà conto degli emendamenti da lui presentati assieme ai senatori Stirati ed Arfè.

Il primo emendamento, mirante alla sostituzione del punto 1) del terzo comma con un nuovo testo, prevede che il consiglio di circolo o di istituto sia presieduto da uno

dei suoi membri, eletto da tutti i componenti, e sia formato di dodici membri, in rappresentanza elettiva del personale insegnante (per tre quarti) e del personale non insegnante (per un quarto), oltre che dal direttore didattico o preside: nelle scuole secondarie superiori potranno partecipare inoltre, con autonoma decisione degli studenti in età non inferiore ai 16 anni, anche i rappresentanti elettivi di questi ultimi, fino ad un massimo di tre.

Il secondo emendamento è rivolto alla soppressione dei capoversi secondo e terzo del punto 2 (riguardano i consigli di disciplina degli alunni e il comitato di valutazione del servizio degli insegnanti).

Il terzo emendamento — sostitutivo del punto 3), primo capoverso — tende a stabilire che i consigli di classe e di interclasse siano formati dai docenti della classe o delle classi parallele, abbiano come presidente un docente eletto da loro e comprendano una rappresentanza, designata per sorteggio, dei genitori e — nelle scuole secondarie superiori — degli studenti, per un numero rispettivamente pari alla metà di quello dei docenti.

Il quarto emendamento tende a sopprimere, nel quarto comma, le parole « presieduti dal direttore didattico o dal preside ».

Il quinto emendamento riguarda il potere di proposta della giunta esecutiva di circolo o di istituto e le competenze del consiglio di circolo o di istituto: l'emendamento tende a stabilire che il consiglio di circolo o di istituto debba esercitare le sue funzioni non nell'ambito delle proposte della giunta esecutiva anzidetta, come previsto nell'attuale quinto comma, ma « sulla base dei criteri stabiliti in sede distrettuale ».

Con i due successivi emendamenti, i senatori Bloise, Stirati e Arfè propongono poi la soppressione dell'ultimo periodo del quinto comma, e la sostituzione dell'ottavo con un nuovo testo, il quale quanto alla durata in carica, prevede il periodo triennale per il solo consiglio di circolo o di istituto, escludendone gli altri organi considerati dall'articolo.

L'ottavo emendamento tende alla soppressione del nono comma e il successivo alla so-

stituzione del decimo con una norma rivolta ad assicurare il « diritto di assemblea » (per classi, classi parallele e per istituto) nei locali della scuola, sia a favore degli studenti, per le scuole secondarie superiori, sia a favore dei genitori, comunque fuori dell'orario normale delle lezioni.

Il successivo oratore è il senatore Papa; illustra due emendamenti (presentati insieme con i senatori Scarpino, Urbani, Piovano, Valeria Ruhl Bonazzola, Perna): un terzo, degli stessi proponenti, relativo alla immediata esecutività delle norme in discussione, viene dichiarato precluso.

Il primo emendamento tende alla sostituzione dell'intero punto 1) con un nuovo testo: precisa che i consigli di circolo e di istituto saranno presieduti da uno dei loro membri eletti da tutti i componenti e che, nelle scuole secondarie superiori, saranno composti da cinque insegnanti eletti dal consiglio dei docenti, due rappresentanti elettivi del personale non insegnante, cinque studenti eletti dall'assemblea degli studenti, tre rappresentanti del comune nel cui ambito si trova l'istituto, e tre rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nei circoli e nelle scuole medie inferiori — secondo la proposta illustrata dal senatore Papa — al posto degli studenti, dovranno far parte del consiglio cinque rappresentanti delle famiglie eletti dall'assemblea dei genitori degli alunni iscritti. Nell'ambito del consiglio sarà eletta una giunta esecutiva, composta dal presidente e da quattro membri, in cui dovranno essere comunque rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico, per il quale si prevede infine che la convocazione spetti o alla giunta esecutiva o ad un terzo dei componenti.

Il secondo emendamento illustrato dal senatore Papa e sottoscritto anche dai senatori Scarpino, Urbani, Piovano, Ruhl Bonazzola e Perna, è sostitutivo del penultimo comma e tende a riconoscere agli studenti delle scuole secondarie superiori il diritto di riunirsi in assemblea, nei locali dell'istituto. Tali assemblee (di classe, interclasse o di istituto) dovranno essere precedute da regolare convocazione e potranno essere tenute anche

durante l'orario delle lezioni, entro un numero di ore da concordare in un comitato di coordinamento, pariteticamente costituito da una rappresentanza di studenti. L'emendamento prevede poi che il consiglio di istituto abbia il compito di garantire il pieno esercizio del diritto di assemblea e di discussione, a favore degli studenti, ed altresì la possibilità di invitare personalità esterne alla scuola, per trattare problemi non solo di carattere strettamente scolastico ma, comunque, concernenti la formazione culturale, civica e democratica. Agli studenti viene inoltre garantito il diritto di svolgere, nei locali della scuola, attività di commissioni, collettivi o gruppi di studio.

Il senatore Scaglia illustra quindi due emendamenti da lui presentati insieme ai senatori Burtulo, Moneti, Limoni, Accili, Falcucci e La Rosa.

Il primo tende alla sostituzione del primo capoverso del punto 1): secondo la nuova proposta, il consiglio di circolo o di istituto sarà formato dalle rappresentanze elettive del personale insegnante, dei genitori degli alunni, del personale non insegnante; dal direttore didattico o preside (che presiederà il consiglio stesso); dagli specialisti operanti in modo continuativo sul piano medico-psico-pedagogico e di orientamento scolastico, nel circolo e nell'istituto; dai rappresentanti degli studenti di età non inferiore a 16 anni.

L'altro emendamento, al terzo comma, tende a inserire alla fine del secondo capoverso del punto 1), la precisazione che i consigli di circolo o di istituto assumeranno direttamente le funzioni già esercitate dai consigli di amministrazione, laddove la popolazione scolastica sia poco numerosa.

Il successivo oratore è il senatore Moneti, che illustra un emendamento, da lui proposto all'ottavo comma: sostituisce l'intera norma, e dispone che tutti gli organi considerati nell'articolo 6 abbiano durata annuale, con esclusione del consiglio di circolo o di istituto, la cui durata in carica sarà triennale, salva la sostituzione dei componenti per i quali sia sopraggiunta la perdita dei requisiti di eleggibilità.

Altri due emendamenti degli stessi proponenti illustrati dal senatore Moneti hanno

una portata formale, e riguardano i commi quinto e sesto.

Ha quindi la parola il senatore Dinaro, che illustra i diciannove emendamenti presentati da lui stesso insieme ai senatori Plebe e De Fazio.

Il primo emendamento, al numero 1) del terzo comma, tende ad attribuire ai consigli di circolo o di istituto funzioni consultive. Il secondo, allo stesso numero 1) del terzo comma, stabilisce che il predetto consiglio venga presieduto dal preside o dal direttore didattico. Anche i tre successivi emendamenti riguardano il punto 1): prevedono che nel consiglio in questione non siano presenti né le rappresentanze del personale non insegnante né quelle degli enti locali, ed inoltre propongono la soppressione del secondo capoverso (un quarto emendamento, subordinato al precedente soppressivo del secondo capoverso, prevede la sostituzione, nella giunta esecutiva, del capo del servizio amministrativo con il segretario del circolo o dell'istituto).

I due successivi emendamenti sono rivolti poi alla soppressione del secondo capoverso del punto 2) del terzo comma nonché dell'intero punto 3).

Il nono emendamento dei senatori Plebe, Dinaro e De Fazio, è rivolto alla soppressione del quarto comma, mentre il decimo propone di sopprimere, nel quinto comma, le parole: « e dei consigli di classe e di inter-classe ».

Anche i due successivi emendamenti riguardano il quinto comma: uno attiene alle funzioni del consiglio, che si propone siano consultive e non deliberative, e l'altro tende alla soppressione della seconda parte del comma, a partire dalle parole: « su proposta ».

Gli emendamenti tredicesimo e quattordicesimo dei senatori Plebe, Dinaro e De Fazio, concernono il sesto comma: propongono di parlare di « scelta » anziché di « adeguamento » degli indirizzi programmatici, ed inoltre tendono alla soppressione della seconda parte, dalle parole: « la sperimentazione ».

Gli emendamenti quindicesimo e sedicesimo, al settimo comma, sono diretti alla

soppressione del primo periodo fino alle parole: « educativo e didattico », e, nel secondo periodo, delle parole: « alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari ».

Gli ultimi tre emendamenti sono rivolti a ridurre (nell'ottavo comma) da un triennio ad un anno la durata in carica degli organi collegiali considerati dall'articolo 6; propongono la sostituzione, nel nono comma, delle parole: « il 50 per cento », con le seguenti: « il 70 per cento »; mirano infine alla soppressione nel decimo comma della parola: « assicurato ».

Ha successivamente la parola il senatore Peritore che, dopo essersi associato all'emendamento dei senatori Scaglia ed altri al punto 1) del terzo comma, illustra tre emendamenti da lui presentati al primo comma — per precisare che le carriere del personale qualificato ivi considerate saranno definite in sede di ristrutturazione, secondo quanto previsto dal punto 1) del successivo articolo 10 —; al terzo comma — per stabilire, nel punto 1), che, nella giunta esecutiva di circolo o di istituto, il capo del servizio amministrativo avrà funzioni di segretario —; e al punto 2) del terzo comma, per inserirvi la previsione della partecipazione, nel collegio dei docenti di cui al punto stesso, anche dei responsabili del convitto annesso agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Sugli emendamenti si apre un breve dibattito: vi prendono parte i senatori Ermini, che aderisce agli emendamenti illustrati dal senatore Scaglia; Franca Falcucci, che suggerisce una nuova formulazione dell'emendamento del senatore Scaglia al punto 1) del terzo comma, nonché una migliore redazione delle disposizioni contenute nel punto 2) dello stesso comma terzo; Dinaro, che si associa in via di massima all'anzidetto emendamento al punto 1) del senatore Scaglia, pur formulando delle riserve sulla presenza di rappresentanti del personale insegnante; Limoni, il quale dichiara di non condividere nè gli emendamenti presentati dai senatori Plebe, Dinaro e De Fazio (perchè svuoterebbero di qualsiasi contenuto innovativo le norme in discussione) nè gli emendamenti presentati dai senatori Papa ed altri, che giudica

tali da privare la scuola di organi di governo realmente competenti; Papa, che esprime il proprio dissenso sull'emendamento del senatore Scaglia al punto 1), per le profonde modifiche sostanziali che introdurrebbe nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Agli oratori intervenuti replicano il relatore alla Commissione e il rappresentante del Governo, che si pronunciano anche sui vari emendamenti.

In particolare, il senatore Spigaroli respinge l'affermazione secondo cui, a livello di istituto, la non partecipazione di rappresentanze degli enti locali priverebbe la scuola di una capacità di raccordo con la società (egli osserva che il collegamento con la realtà sociale, nei riguardi degli alunni, è affidato all'opera del docente, piuttosto che a quella di organi amministrativi), mentre il ministro Scalfaro si rimette alla Commissione sia per quanto riguarda la persona cui affidare il compito di presiedere il consiglio di circolo o di istituto, sia per quanto riguarda la presenza in detto consiglio dei rappresentanti degli enti locali (si riserva anzi di ritornare su questo argomento in Assemblea, qualora il problema non dovesse trovare adeguata soluzione nel quadro della ventilata istituzione dei distretti scolastici).

Si passa quindi alla votazione.

Vengono accolti sette emendamenti.

Il primo, al primo comma, è del senatore Peritore, e su di esso si pronunciano favorevolmente sia il relatore sia il rappresentante del Governo.

Il secondo, dei senatori Scaglia, Burtulo ed altri, è sostitutivo del primo capoverso del punto 1) del terzo comma e su di esso la Commissione si pronuncia dopo un breve dibattito nel corso del quale il senatore Stirati precisa la portata del proprio emendamento allo stesso punto 1) invitando il senatore Scaglia e gli altri proponenti a non insistere sulla loro proposta; la senatrice Franca Falcucci mette in evidenza i punti nei quali i due testi si differenziano, e a sua volta invita il senatore Stirati a rinunciare alla propria proposta; il senatore Ermini si dice favorevole alla proposta del senatore Scaglia, e il senatore Dinaro chiede chiarimenti al Go-

verno in ordine alla ventilata istituzione del « distretto scolastico ».

La norma è infine accolta (nella formulazione proposta dalla senatrice Falcucci) con l'astensione del senatore Stirati: dispone che il consiglio di circolo e di istituto sarà presieduto dal direttore didattico o dal preside e formato dalle rappresentanze elettive del personale insegnante, dei genitori, degli alunni, degli studenti (purchè di età inferiore a 16 anni) nelle scuole secondarie e superiori, del personale non insegnante e dagli specialisti operanti in modo continuativo sul piano medico-psico-pedagogico e di orientamento scolastico.

Il terzo emendamento, approvato, dei senatori Scaglia, Burtulo e altri, inserisce, alla fine del secondo capoverso del punto 1), la norma (il cui testo definitivo è concordato con il relatore ed il rappresentante del Governo) secondo cui nei circoli e negli istituti con popolazione scolastica poco numerosa, i consigli assumeranno direttamente le funzioni già dei consigli di amministrazione.

Il quarto emendamento, formale, è proposto dalla senatrice Franca Falcucci, e dà una diversa formulazione ai tre capoversi del punto 2) del terzo comma.

I due successivi emendamenti accolti dalla Commissione, dei senatori Moneti, Burtulo ed altri, introducono nei commi quinto e sesto le parole: « del circolo o dell'istituto », in luogo delle attuali: « della scuola ».

L'ultimo emendamento accolto è ancora dei senatori Moneti, Limoni ed altri: sostituisce l'ottavo comma con una norma (la cui formulazione definitiva è concordata col Ministro) in cui si stabilisce che tutti gli organi istituiti o riordinati dall'articolo in esame, dureranno in carica un anno, tranne il consiglio di circolo o di istituto, la cui durata sarà triennale, fatta salva la sostituzione dei componenti che avranno perduto i requisiti per farne parte.

Sono invece ritirati dai proponenti, dopo invito del relatore alla Commissione e del rappresentante del Governo, tre emendamenti del senatore Peritore, al secondo capoverso del punto 1) ed ai punti 2) e 3) dello stesso comma terzo; due dei senatori Plebe Dinario e De Fazio al punto 3) del terzo

comma ed al quarto comma; e due dei senatori Bloise, Stirati e Arfè ai commi quinto e ottavo.

Gli altri emendamenti vengono invece respinti (ovvero risultano preclusi o assorbiti).

L'articolo 6 viene infine accolto nel suo insieme, nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In un breve dibattito, dopo interventi dei senatori Spigaroli, Papa, Stirati e del presidente Spadolini, si conviene che l'esame dei provvedimenti sullo stato giuridico del personale della scuola secondaria verrà ripreso domani, in una seduta pomeridiana, e quindi mercoledì 7 marzo, in una doppia seduta, per essere proseguito, se necessario, anche giovedì 8.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

COLLESELLI

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Natali ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Venturi.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

Il Presidente fornisce alcune indicazioni in merito ai limiti regolamentari entro i quali potrà svolgersi una discussione sulle comu-

nicazioni del Ministro dell'agricoltura in relazione alle norme di attuazione delle direttive comunitarie sulle strutture agricole.

Il ministro Natali afferma che intende fornire l'informazione più ampia possibile sulle norme del provvedimento predisposto dal Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, pur non potendo portare a conoscenza della Commissione il testo in elaborazione o i singoli articoli, non ancora approvati dal Consiglio dei Ministri.

Dopo aver ricordato il dibattito già svolto nella quinta legislatura sulle citate direttive, allora in corso di elaborazione, rileva che con esse la Comunità europea tende a risolvere, con più incisivi interventi, il problema della redditività e funzionalità del settore agricolo, essendosi rivelati insufficienti gli interventi sui mercati e per il sostegno dei prezzi agricoli. Premesse alcune considerazioni sulle procedure per il recepimento delle direttive comunitarie e sui limiti alla discrezionalità nelle norme di adattamento da parte dei singoli Stati, sottolinea che il Governo italiano intende recepire con un unico provvedimento, contestualmente, le tre direttive comunitarie concernenti l'ammodernamento delle aziende, gli incentivi per la cessazione di attività agricole, le provvidenze per la formazione e qualificazione professionale, evitandosi anche la riserva di norme regolamentari che potrebbero dar luogo a complicazioni procedurali.

Precisato che i mezzi finanziari relativi, corrispondenti a 285 milioni di unità di conto più uno stanziamento integrativo di altri 40 milioni di unità di conto, potranno essere aumentati a seconda delle esigenze, avverte che il testo predisposto dal Ministero è stato elaborato dopo aver sentito le Regioni, i sindacati e le amministrazioni interessate.

Passando ad illustrare le singole norme per il recepimento della prima direttiva — sull'ammodernamento delle aziende — sottolinea il criterio della selettività degli interventi previsti e la necessità che i piani aziendali siano armonizzati con i piani zonali di sviluppo, con i piani regionali e con gli indirizzi della programmazione. Espone quindi i requisiti soggettivi per la concessione di contri-

buti agli imprenditori e le condizioni perchè si ritenga valido il piano di sviluppo proposto da ciascuna azienda. Precisa che tali piani potranno essere presentati anche dai mezzadri e coloni, o congiuntamente con i proprietari o con l'assenso di essi, mentre gli affittuari devono ottenere il consenso dei proprietari solo nel caso in cui le loro iniziative esorbitino dai limiti previsti dalle vigenti norme sull'affitto dei fondi rustici. Altre condizioni sono l'impegno ad attuare una razionale contabilità aziendale e la presentazione di un piano di sviluppo che assicuri ai redditi di lavoro agricolo un livello pari ai redditi di altri settori produttivi.

Poichè tale comparazione va fatta sulla base di dati ufficiali, comunica i parametri, già elaborati per le singole regioni italiane, circa il livello di reddito che in ciascuna zona può essere considerato un soddisfacente obiettivo dei piani di sviluppo.

Illustra quindi il sistema degli incentivi, consistenti in mutui agevolati, della durata di dieci o venti anni, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per una quota pari al cinque per cento, che peraltro dovrà essere possibilmente aumentata in relazione ai correnti tassi bancari, in modo che agli imprenditori agricoli resti un onere di interessi non superiore al 3 per cento, ridotto al 2 per cento per le Regioni meridionali. Sottolinea quindi alcune innovazioni che verranno introdotte nel credito agrario di miglioramento, con l'istituzione di una speciale sezione del Fondo interbancario di garanzia che sostituisca una garanzia primaria alle attuali garanzie sussidiarie, fornendo fidejussione fino al 30 per cento dell'importo dei mutui; e con la possibilità della attualizzazione del concorso statale negli interessi, con un consistente beneficio a carico del mutuatario, per il quale gli oneri di garanzia non dovranno superare il 32 per cento dell'importo complessivo dell'operazione. Sottolinea altresì l'estensione dei benefici anche per l'acquisto di attrezzature, macchine e bestiame, con particolari cautele per limitare tali benefici alle sole aziende agricole escludendo, con particolari parametri, che ne possano beneficiare gli allevamenti industriali di bovini.

Dopo aver annunciato la concessione di contributi per la contabilità aziendale, ribadisce che la competenza per l'attuazione della direttiva comunitaria spetta allo Stato e informa che il Ministero disporrà un'ampia delega alle Regioni per l'espletamento delle funzioni amministrative connesse. Peraltro saranno previsti, in base ai poteri di coordinamento che spettano allo Stato, taluni limiti alla legislazione regionale, in modo che sia assicurato il coordinamento di tutte le iniziative concernenti le strutture agricole con i principi della politica comunitaria.

Per quanto concerne la seconda direttiva, diretta a stimolare la ricostituzione di aziende efficienti con incentivi per la cessazione di attività agricole a taluni operatori marginali, espone i criteri e le condizioni per la concessione di una indennità a favore di contadini di età compresa fra i 55 e 65 anni, operanti su superfici non superiori ai 15 ettari, che rendano disponibili i loro terreni per le finalità sopraindicate, avvertendo anche che per le zone montane non si terrà conto del limite dei 15 ettari. Avverte inoltre che tali indennità saranno concesse anche nel caso di destinazione dei terreni a rimboschimento, ad opere pubbliche, a zone naturali protette, compresi i parchi naturali; di concessione in affitto a lungo termine o in enfiteusi; di cessione agli enti di sviluppo, alla Cassa per la proprietà contadina, eccetera.

Dopo aver indicato i vari parametri per la concessione e la determinazione di tali indennità, sottolinea l'esigenza di un coordinamento con le norme assistenziali e previdenziali, ed annuncia la istituzione di un « premio per apporto strutturale » per i proprietari di fondi rustici che non avessero titolo per l'indennità avanti specificata, ma che rendessero ugualmente disponibili i loro fondi, con particolare riferimento anche alle provvidenze a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati.

Dopo aver annunciato l'istituzione di una gestione speciale, con un fondo di rotazione presso l'INPS, per la concessione delle indennità di cessazione, e di un fondo di rotazione per le esigenze finanziarie connesse alla gestione dei terreni resi disponibili, in-

forma che il Ministero si riserverà la concessione dei « premi per apporto strutturale », mentre delegherà alle Regioni le più ampie funzioni amministrative anche per la attuazione della seconda direttiva.

Sulla terza direttiva, concernente le provvidenze per la formazione e qualificazione professionale, rileva che le norme di attuazione si articolano in quattro direttrici, e cioè le informazioni di carattere socio-economico, affidate ad una serie di enti e di istituzioni, anche private, idonee a tali compiti; la formazione dei consulenti in materia socio-economica, per la quale saranno concessi i contributi a tutte le organizzazioni ed enti che si impegnino nella formazione di tale personale; le notizie utili agli imprenditori agricoli, per le quali sono previsti bollettini mensili regionali e un bollettino trimestrale a cura del Ministero; ed infine la formazione e qualificazione professionale degli imprenditori, per la quale saranno concessi contributi a favore di tutte le organizzazioni che si impegneranno in tale attività, con quote proporzionate, secondo previsti parametri, al numero degli imprenditori assistiti.

Conclude avvertendo che il Governo presenterà annualmente un « Rapporto verde » sullo stato di attuazione delle direttive strutturali comunitarie nell'ambito dell'agricoltura italiana e si impegna a presentare valutazioni complessive più approfondite alla fine del primo quinquennio di applicazione delle nuove norme.

Il Presidente ringrazia il Ministro per la sua dettagliata esposizione.

Si apre quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori Rossi Doria, Scardaccione, Cipolla, Zanon, Majorana, Boano e De Marzi.

Il senatore Rossi Doria afferma la necessità di un rinvio della discussione per consentire un approfondimento delle informazioni fornite dal Ministro, chiedendo che il testo della sua relazione sia tempestivamente distribuito. Rilevato che lo schema del disegno di legge governativo è già noto in numerosi ambienti ed egli stesso ne ha avuto copia a titolo personale, lamenta che solo gli organi parlamentari siano esclusi dalla

conoscenza di tale elaborato e ne chiede quindi formalmente la comunicazione, sia pure per fini ben precisi di informazione.

Dopo aver contestato alcune interpretazioni procedurali che escluderebbero l'intervento del Parlamento in taluni rapporti con gli organismi comunitari, chiede al Ministro che fornisca indicazioni sulle norme che verranno segnalate alla Comunità europea come idonee a concorrere alla politica delle strutture e sulla prescritta relazione concernente la connessione della politica comunitaria sulle strutture con le situazioni regionali.

Il ministro Natali, richiamandosi anche all'articolo 46 del Regolamento, contesta la possibilità che il Governo sottoponga ad un organo parlamentare uno schema articolato che non ha ancora neanche il carattere di un disegno di legge, mentre l'abusiva circolazione di taluni documenti di lavoro non può essere richiamata come precedente. Dopo aver precisato i limiti delle rispettive attribuzioni, in materia di iniziativa legislativa, fra il Governo e i parlamentari, e dopo aver illustrato le implicazioni procedurali che ne derivano, dichiara di ritenere che la sua relazione ha fornito tutti gli elementi di valutazione necessari e ribadisce che anche l'esame dello schema di disegno di legge da parte degli organi comunitari non precluderà in alcun modo l'autonoma valutazione delle singole norme in sede parlamentare. Precisa infine che, quando nelle fonti comunitarie si fa riferimento alle situazioni regionali, si intendono richiamate le singole situazioni nazionali degli Stati membri.

Il senatore Scardaccione, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione del Ministro ed aver sottolineato l'esigenza di evitare almeno in questa occasione inutili disquisizioni sui principi generali, sottolinea la esigenza che, per la determinazione dei livelli di reddito posti ad obiettivo dei piani di sviluppo aziendali, si faccia riferimento non già a differenziati parametri regionali, ma al reddito medio europeo dei vari settori extra-agricoli, ad evitare sperequazioni assurde nel rapporto fra i Paesi industrializzati e le regioni meridionali italiane, osservando che per tali ragioni il parametro indicato è infe-

riore a un milione e 400 mila lire di reddito annuo, mentre per l'Olanda si aggira sui sei milioni. Dopo aver chiesto uno specifico approfondimento, anche a livello politico, di tale problema, richiama l'attenzione sui pericoli, soprattutto per le zone montane e collinari, di un'indiscriminata incentivazione alla cessazione di attività agricole in zone dove sono rimasti soltanto gli anziani e in cui quindi si agevolerebbe un ulteriore esodo con conseguenze del tutto negative.

Dopo aver esposto alcune valutazioni sui problemi del credito agrario e sulle innovazioni preannunciate, peraltro ancora non risolutive per i problemi delle piccole aziende, contesta la prevista concessione di contributi per la formazione professionale ad una congerie, assolutamente dispersiva, di enti e di organizzazioni.

Il senatore Cipolla concorda sull'esigenza di un rinvio della discussione, chiedendo peraltro in via pregiudiziale quali scadenze vi siano per l'inoltro del testo agli organi comunitari o per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, e in quale ramo del Parlamento il Governo intenda presentare per primo il disegno di legge. Ribadisce la piena potestà del Parlamento a rivedere tutte le disposizioni in questione, indipendentemente dal parere di conformità alle direttive comunitarie richiesto agli organi della Comunità economica europea.

Il senatore Zanon concorda sulla proposta di rinvio della discussione e chiede altresì al Ministro di prevedere una analoga comunicazione in merito alle proposte direttive, già presentate a Bruxelles, per gli incentivi a favore delle zone più sfavorite, avvertendo non solo l'evidente connessione con gli interventi strutturali (ad esempio con il premio per la cessazione dalle attività agricole), ma anche i pericoli impliciti in taluni parametri tecnici, che escluderebbero da tali provvidenze tutta la montagna appenninica e meridionale italiana.

Il senatore Majorana, condiviso l'apprezzamento per l'esposizione del Ministro, chiede la distribuzione del testo di tale relazione ed un rinvio della discussione.

Il senatore Boano chiede un rinvio sufficientemente ampio, peraltro proporzionato

alle esigenze di tempestività connesse alle scadenze per le quali sono già stati chiesti chiarimenti.

Il senatore De Marzi rileva con soddisfazione che il Governo ha predisposto un unico provvedimento sulle tre direttive in questione e, per quanto concerne il problema della valutazione del requisito di professionalità degli imprenditori agricoli, di cui si è già occupato in altra sede, chiede per l'Italia un'elevazione della percentuale dei redditi di origine agricola sul reddito complessivo dei singoli richiedenti. Sottolineato che occorre fissare norme di cautela per l'estensione dei benefici alle associazioni effettivamente cooperativistiche, chiede un adeguamento del tasso di interesse a carico degli agricoltori, rilevando che per talune aziende un onere del 5 per cento è insostenibile, e sollecita particolari integrazioni alle norme concernenti il coordinamento con le pensioni previdenziali, perchè occorre fin da ora precisare un determinato importo delle pensioni per i contadini per il periodo posteriore ai 65 anni. Si sofferma infine sul parametro massimo dei 15 ettari, indicato nelle disposizioni sull'indennità di cessazione, prospettando l'esigenza di un parametro minimo, ad evitare che le provvidenze in questione siano assorbite da una ingente massa di piccolissimi fondi, inidonei ad una ristrutturazione delle aziende agricole. Conclude soffermandosi sui problemi dello spopolamento della montagna e delle esigenze, tipiche per gli imprenditori agricoli italiani, dei familiari che collaborano all'azienda.

Il ministro Natali si impegna a fornire i chiarimenti richiesti ed anche, ove opportuno, a recepire direttamente taluni utili suggerimenti, prima della presentazione del disegno di legge al Consiglio dei ministri. Concorda sull'esigenza prospettata dal senatore Zanon per un dibattito sulle proposte direttive comunitarie sulle zone marginali e montane, indicando la possibile data di tale dibattito nella settimana successiva all'11 marzo.

Avverte quindi che egli è già impegnato nella prossima settimana per due relazioni, sugli stessi argomenti oggi affrontati, sia alla Camera dei deputati, sia di fronte alla

Commissione interregionale, e raccomanda quindi che la conclusione del dibattito avvenga al più presto. Al senatore Cipolla fa presente che, per la presentazione del disegno di legge, si terrà conto degli impegni di lavoro di ciascuno dei due rami del Parlamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione si riunirà domani alle ore 16, per il seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in merito all'attuazione delle direttive comunitarie; e, in sede referente, il seguito dell'esame dei disegni di legge già all'ordine del giorno delle precedenti sedute.

La seduta termina alle ore 12,40.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

COLLESELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vittorio Agnelli, già direttore del Parco nazionale dello Stelvio, il dottor Walter Frigo, nuovo direttore dello stesso Parco, il dottor Franco Tassi, direttore del Parco d'Abruzzo, il dottor Enrico Ortese, direttore del Parco nazionale del Circeo, e l'ingegnere Francesco Framarin, direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso.

La seduta ha inizio alle ore 16,10.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEI PARCHI NAZIONALI E REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI: AUDIZIONE DEI DIRETTORI DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DEL GRAN PARADISO E DELLO STELVIO

Il Presidente porge un saluto ai Direttori intervenuti ed avverte che dalla loro esposizione si richiedono dati di esperienza sui problemi concreti dei Parchi nazionali

nonchè indicazioni utili per la formulazione della legge-quadro sui parchi.

Il dottor Frigo si sofferma sulle difficoltà attuali del Parco dello Stelvio, in relazione alle competenze spettanti sul suo territorio alle province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni Trentino-Alto Adige e Lombardia. Dopo aver ricordato che tali problemi sono sopravvenuti rispetto alla legge istitutiva, che risale al 1935, e al Regolamento emanato solo nel 1951, sottolinea che numerose implicazioni derivano anche da una imperfetta concenzione delle caratteristiche e delle esigenze di un parco nazionale. Il Parco dello Stelvio ha dei requisiti di unicità e tipicità che giustificano la sua esistenza, con ben 106 ghiacciai su novantaseimila ettari, dei quali solo una piccola parte è interessata da attività umane. Ribadisce quindi l'esigenza di conservare la unità di gestione del Parco come tale, ritenendo inammissibile una classificazione a riserva o a parco naturale.

Il dottor Agnelli ricorda che fin da quando ha cominciato a funzionare effettivamente, e cioè dopo l'emanazione del Regolamento, il Parco ha vissuto una vita difficile, sia per l'insorgere di nuovi problemi, sia per la scarsità dei mezzi, con un finanziamento fino al 1967 limitato a 2.500.000 lire annue. Precisa che gran parte dei valori naturalistici del territorio è rimasta tutelata malgrado tutto; anche se in ridotte zone, per non più di 3.000 ettari, la pressione degli interessi economici negli ultimi anni ha portato a modificazioni ormai irreversibili. Ricorda altresì che le esperienze nella gestione del Parco sono state da lui esposte nel Convegno sui parchi nazionali, svoltosi a Yellowstone.

Il dottor Tassi osserva che il Parco d'Abruzzo è stato oggetto di numerosi rilievi per le vicende che lo hanno investito, che inducono a meditare sulla causa di talune situazioni, con osservazioni rilevanti anche sul piano generale. Contesta che taluni inconvenienti possano farsi risalire soltanto alle norme antiquate, ricordando che nelle norme sul Parco d'Abruzzo erano già contenuti principi tuttora validi e che il sistema dell'affitto dei territori, inizialmente seguito e poi abbandonato, si rivela oggi il più valido, come

è dimostrato anche dall'esempio del parco nazionale svizzero. Peraltro, mentre il sistema dell'affitto può essere valido per i terreni dei demani comunali, di solito utilizzati per periodici tagli boschivi, un discorso diverso deve farsi per i terreni privati, per i quali una pianificata disciplina urbanistica può prevenire possibili pressioni interessate, consentire un migliore assetto nella utilizzazione del Parco, e nello stesso tempo dichiarare consentiti taluni usi economici non incompatibili con le finalità del Parco.

Osserva d'altro canto che anche per il Parco d'Abruzzo la pressione degli interessi economici non è poi così macroscopica, se si considera che non tutti i centri abitati ricadono nei confini del Parco e che le attività economiche gravitano ormai verso le pianure abbandonando le montagne. Il problema non è tanto quello degli insediamenti umani, quanto quello del peso economico dei vari interessi sul territorio del Parco; a tal fine, accanto alle esigenze delle popolazioni locali, occorre ricordare i legittimi interessi degli altri cittadini abitanti nelle città, per la utilizzazione dei servizi offerti dal Parco nazionale.

In relazione quindi all'incremento di tale forma di utilizzazione del territorio del Parco, costituita da un crescente afflusso di visitatori qualificati, sottolinea la necessità della presenza delle popolazioni sul posto per tutti i servizi e le infrastrutture necessarie, e che tale forma di turismo, in aumento data la vicinanza delle aree metropolitane di Roma e Napoli, può costituire un'importante risorsa economica, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di un'adeguata pianificazione del territorio e coi necessari controlli, garantiti da un autorevole ed efficiente organismo che assicuri il raggiungimento delle finalità senza pregiudizio per i valori naturalistici.

Il dottor Ortese rileva che il Parco del Circeo, ubicato in pianura, a poca distanza da una metropoli, con ridotta superficie in cui insistono grossi centri abitati, presenta difficoltà particolari, risalenti fino all'epoca della sua istituzione, prevista per la conservazione di un ridotto lembo della Foresta di Terracina — destinata alla distruzione nel

corso della bonifica — con la artificiosa aggiunta del Monte Circeo, di una stretta e lunga duna costiera e di un lago di proprietà privata. In un primo periodo venne anche promosso l'insediamento umano nell'ambito del Parco, che invece oggi è soggetto ad una pressione antropica eccessiva, aggravata dalla mancata disciplina delle varie attività con forme di divisione in zone. I forti interessi economici legati alla valorizzazione turistica, l'incertezza di alcuni divieti in zone non delimitate hanno pregiudicato parte del Parco, in cui la foresta esistente si è conservata solo perchè demaniale. Afferma quindi l'esigenza che, con opportune prescrizioni, si conservi la tutela più efficace per una zona che conserva gran parte del suo interesse naturalistico.

L'ingegner Framarin osserva che la mancanza di una normativa di tipo urbanistico rende possibile anche nel Parco del Gran Paradiso conflitti con le amministrazioni locali. Se le caratteristiche orografiche del Parco hanno finora evitato gran parte dei problemi relativi alla urbanizzazione, il progresso tecnologico e nuove forme di turismo e di insediamento residenziale pongono problemi di salvaguardia anche per il Parco del Gran Paradiso.

Problemi più gravi sono quelli dei confini del Parco, non solo per l'esistenza di zone esterne particolarmente importanti dal punto di vista biologico e faunistico in particolare, ma anche per l'irrazionale andamento degli stessi confini, che non coincidono con i confini naturali e che, malgrado l'impegno di ben 65 guardie, non impediscono gli abusi del bracconaggio. Il problema dei confini si pone anche per il collegamento con il Parco francese della Vanoise, contiguo per solo 7 chilometri, che potrebbe essere collegato per almeno 12 chilometri, secondo le richieste degli stessi francesi, in modo da costituire con i due parchi una superficie di circa 1.000 chilometri quadrati, di grande importanza naturalistica.

Osserva che le spese per il personale, indispensabile per la lotta al bracconaggio, assorbono circa 300 milioni all'anno, lasciando poca disponibilità per gli altri interventi sul territorio del Parco e per quelle iniziative di

promozione che potrebbero avere grande successo per i fini propri di un parco nazionale. Rileva peraltro che si spendono ingenti somme per opere in parte incompatibili con il Parco stesso, come la strada per il Nivolet, per un importo di 3 miliardi circa, che sarebbero stati sufficienti per acquistare gran parte dei terreni del Parco.

Conclude osservando che il problema dei rapporti con la popolazione, che pure sussiste, non è insolubile in quanto il Parco è in grado di rappresentare sempre un vantaggio per gli abitanti anche per l'incremento delle attività legate al turismo.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, viene ripresa alle ore 17,40).

Il senatore Artioli, sottolineando gli elementi di concretezza emersi nelle esposizioni, si sofferma sul problema dei rapporti con le popolazioni, preoccupante nel momento in cui si prevede di istituire nuovi parchi. Chiede se sia sufficiente a tal fine la divisione in zone e l'istituzione del pre-parco; chiede altresì come può risolversi il problema dei territori privati nel parco, prospettando anche il ricorso a forme di permuta.

Il senatore Mazzoli, premessa la preoccupazione per l'esigenza di formulare una legge-quadro che affermi principi di duratura validità, chiede migliori indicazioni sulle soluzioni normative più idonee per conciliare la conservazione del parco con gli interessi locali, con opportuni piani territoriali, l'acquisto dei terreni, eccetera. Chiede una valutazione sulla proposta di un sistema articolato di zone protette, considerato il limitato numero delle zone di rilevanza eccezionale e la molteplicità degli ambienti interessanti nelle varie regioni.

Dopo aver chiesto anche indicazioni sulla creazione di una autorità centrale di vigilanza e di controllo sulla gestione dei parchi, si sofferma sul problema delle disponibilità finanziarie, ipotizzando finanziamenti stabili, proporzionati alle specifiche esigenze di ciascun parco, e la distinzione tra le spese di gestione ordinaria e le spese per investimenti.

Il senatore Marcora si sofferma sui problemi posti dalle diverse competenze ammi-

nistrative in materia urbanistica, chiedendo dati sui conflitti che ne derivano, sulle infrazioni e sulle relative contestazioni, sulla opportunità di specifiche disposizioni per l'assetto territoriale. Chiede altresì indicazioni per un maggiore rafforzamento delle autorità preposte ai Parchi e notizie in merito alle misure di incremento delle specie faunistiche protette; prospetta infine la possibilità di entrate proprie del Parco, ad esempio con simbolici biglietti di ingresso alle varie istituzioni relative.

Il senatore Zanon, premesse alcune considerazioni sulla antica presenza dell'uomo nel Parco dello Stelvio, domanda se l'esempio del Parco del Gran Paradiso, ricadente in parte in una regione a statuto speciale, possa dare validi riferimenti anche per gli analoghi problemi del Parco dello Stelvio, e chiede indicazioni sulle misure per prevenire i contrasti di interessi con le popolazioni locali.

Il senatore Buccini, dopo essersi associato alle richieste formulate dal senatore Zanon, accenna all'ipotesi di un Consorzio fra i vari comuni interessati al Parco, da associare al Parco stesso ai fini della gestione del territorio, e chiede altresì chiarimenti sulla proposta di ampliamento del Parco d'Abruzzo, richiamandosi ai problemi che ciò potrebbe determinare nelle popolazioni interessate.

Il senatore Del Pace chiede precisazioni sul costo di gestione del Parco e sulla possibilità che il Parco, con l'utilizzazione economica di parte del territorio, si assicuri proprie entrate. Chiede altresì quali differenze si riscontrino nella gestione dello Stelvio e del Gran Paradiso, ambedue in ambienti analoghi, ma con amministrazione di tipo diverso, con una valutazione dei risultati anche in merito alla partecipazione delle popolazioni interessate alla vita del Parco.

Il Presidente chiede una valutazione sulla opportunità ed esigenza di una legge-quadro e un giudizio sulla possibilità che il problema dei rapporti con le popolazioni sia risolvibile solo con nuove misure normative, e non anche con maggiori disponibilità di mezzi finanziari.

Il dottor Agnelli rileva che i contrasti istituzionali sulla gestione dello Stelvio non hanno ostacolato l'opera di tutela e conservazione dei valori del Parco; l'aumento degli stanziamenti ha consentito peraltro di estendere attività promozionali utili alle popolazioni locali. Serve però una sollecita definizione dei contrasti in atto. Sul confronto fra i vari tipi di gestione, rileva che la amministrazione affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali consente snellezza di procedure e rapidità di decisioni, ma preclude contatti con le popolazioni locali, possibili solo a livello consultivo. In un ente parco, invece, sarà possibile assicurare una più diretta partecipazione degli interessi locali anche nel momento decisionale.

Dopo aver sottolineato la validità del sistema dell'affitto dei terreni, rispetto all'onerosità dell'acquisto, rileva che i principi della conservazione della natura possono costituire fondamento perenne per una normativa sui parchi nazionali e che tutti gli altri fini o principi devono essere subordinati al primo o da essi derivati.

Il dottor Tassi afferma che, malgrado gli inconvenienti, lamentati solo in taluni casi, è indispensabile procedere all'istituzione dei parchi nazionali, che soddisfano una esigenza sociale e di civiltà, come è confermato dall'esempio del Giappone, in cui i parchi nazionali assorbono annualmente 300 milioni di visitatori. I parchi che occorre istituire anche in Italia per soddisfare il prevedibile incremento di tali esigenze vanno però impostati in modo nuovo e soprattutto va dato rilievo anche al tipo intermedio dei parchi naturali regionali, che per loro natura presentano minori rischi di conflitti con le popolazioni locali, date le minori esigenze di conservazione di valori naturalistici importanti. Il principio della conservazione va integrato da caratteri nuovi, in quanto anche i Parchi nazionali sono destinati all'uso umano; mentre le riserve naturali, rilevanti ai fini protezionistici e scientifici, per la loro ridotta estensione e per la maggiore facilità di gestione possono essere più diffuse ovunque se ne avverta la opportunità.

Confermata quindi l'adesione al principio di una diversificazione qualitativa e quantitativa delle varie zone protette, afferma l'esigenza di un organismo centrale, di carattere intersettoriale, in cui possano confluire le varie esperienze, collegato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; e rileva l'importanza del problema delle disponibilità finanziarie, idonea a prevenire taluni contrasti, e la esigenza di un'azione per lo sviluppo economico delle zone interessate che non sia limitato alla « valorizzazione turistica ». Ammessa la possibilità di attività economiche e di entrate proprie del Parco, propone la istituzione di « settimane verdi » per la visita guidata ai Parchi nazionali, soprattutto per i giovani.

Passa quindi al problema delle infrazioni in materia soprattutto edilizia, rilevando che la migliore difesa contro la speculazione è stata assicurata più dalla pressione dell'opinione pubblica e della stampa che dal ricorso alle norme prescrittive, spesso inadeguate. Fornisce infine notizie sull'attività di reintroduzione nei Parchi di specie animali già esistenti e alcuni dati orientativi sul costo di gestione dei parchi nazionali, stimato in circa 10.000 lire ad ettaro.

Il dottor Ortese concorda sull'esigenza di istituire nuovi parchi, secondo indicazioni già prospettate, raccomandando però norme precise soprattutto per la delimitazione territoriale e per la disciplina urbanistica, ricordando le esperienze del Parco del Circeo. Insiste sull'esigenza della zonizzazione, che elimini anche le sovrapposizioni di competenze amministrative, e nello stesso tempo assicuri alle popolazioni locali adeguate possibilità di sviluppo; e rileva che la proprietà diretta dei terreni si rende indispensabile in tutti i casi in cui taluni beni immobili abbiano una destinazione produttiva, in quanto solo il potere pubblico può decidere di rinunciare a taluni redditi per esigenze protezionistiche.

L'ingegner Framarin raccomanda che la legge quadro precisi fin da ora, ad evitare dannose ripercussioni psicologiche, quanti e quali saranno i pochi parchi nazionali da istituire, condividendo le indicazioni fino a questo momento formulate. Rileva che i pre-

parchi, sperimentati in Francia, se hanno dato risultati dal punto di vista della protezione faunistica, meno efficaci sono stati per le implicazioni urbanistiche e socio-economiche. Conferma che il principio della protezione della natura resta valido come base ideale nella normativa sui parchi nazionali e condivide l'esigenza di stabili finanziamenti (distinguendosi le spese di gestione dalle spese di investimento), in quanto le prescrizioni non sono sufficienti a prevenire i contrasti con le popolazioni interessate.

Rileva che il Parco del Gran Paradiso ha ricevuto scarsi danni alla pressione di interessi economici, osservando peraltro che nel suo territorio è vietata solo l'urbanizzazione, mentre sono consentite le attività pastorali, agricole e zootecniche, peraltro in diminuzione. Condivide la proposta per piccoli contributi richiesti ai visitatori del Parco e fornisce alcune notizie in merito alla attività di ripopolamento delle specie protette, in specie gli stambecchi delle Alpi, che il Parco ha salvato dall'estinzione diffondendoli anche in altri Paesi alpini.

Conclude soffermandosi sul problema della partecipazione della Regione Aostana alla gestione del Parco, ricordando che già le norme in vigore prevedono la nomina da parte della Val d'Aosta di 4 consiglieri su 13 nell'amministrazione dell'ente, ed osservando peraltro che il problema della migliore collaborazione con le finalità del Parco non si risolve solo con la previsione di certe strutture, ma anche con una appropriata scelta dei singoli rappresentanti, che non devono essere portatori di interessi particolari già in partenza in contrasto con le finalità del Parco nazionale. Conclude auspicando l'emanazione della legge quadro, utile soprattutto per una migliore impostazione dei nuovi parchi nazionali.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti ed avverte che la risposta a taluni quesiti specifici potrà essere contenuta anche in memorie scritte che i Direttori dei Parchi potranno inviare successivamente.

La seduta termina alle ore 19,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente

RIPAMONTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Iozzelli e per il commercio con l'estero Orlando.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazione alla legge 28 luglio 1971, n. 558, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio** » (309).

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Farabegoli, riferisce sul disegno di legge e comunica che, secondo quanto il Governo ha reso noto alla Camera dei deputati, è in elaborazione un provvedimento modificativo ed integrativo della legge n. 558 del 1971. Propone quindi di rinviare l'esame in attesa di tale testo.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Cattellani, Fusi, Calvi ed Alessandrini, la proposta è accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131** » (723).

(Discussione e approvazione).

Il presidente Ripamonti, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge, per il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a coprire i rischi derivanti da mutamenti nel cambio delle monete; rileva che la necessità di tale provvedimento si collega all'attuale situazione di instabilità del mercato monetario internazionale, che costringe gli operatori commerciali con l'estero in situazioni di grave incertezza. Dopo aver prospettato l'eventualità di provvedimento

analogo anche per i noli marittimi, conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole resa dal senatore Berlanda, il senatore Mancini, sostanzialmente favorevole, auspica che nell'applicazione si provveda a non fare della misura approvata un incremento ai cattivi affari.

Si dichiarano favorevoli altresì i senatori Merloni, Ariosto, Cattellani ed Alessandrini. Il senatore Piva osserva che la delega contenuta all'articolo 2, con la quale si autorizza il Governo a fissare modalità, limiti e condizioni appare troppo ampia.

Il presidente Ripamonti replica quindi agli oratori intervenuti. Successivamente il sottosegretario Orlando chiarisce che il disegno di legge colma tardivamente una lacuna della legge sui crediti all'esportazione (n. 131 del 1967), che non prevedeva la garanzia del rischio di cambio. Rispondendo ad una osservazione del senatore Merloni, dichiara che per l'esclusione dei crediti a breve termine (prevista all'articolo 1) non si è voluto ulteriormente precisare il periodo di tempo, perchè esso varia a seconda dei settori merceologici e dei tipi di contratto. Rileva quindi che la delega prevista dall'articolo 2 non può considerarsi generica perchè si inquadra comunque in quanto disposto dalla legge n. 131, già citata.

Vengono quindi approvati i due articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Bertone osserva che, anche in relazione ai recenti sviluppi della situazione della Montedison, si impone una sollecita ripresa dei lavori dell'indagine conoscitiva in modo che il Parlamento possa esprimere il proprio avviso prima che importanti decisioni vengano prese in sede competente, tali da porlo di fronte a fatti compiuti, come anche recentemente si è verificato.

Il presidente Ripamonti rileva che la Commissione si trova ad affrontare in sede di indagine conoscitiva due argomenti, il primo dei quali, cioè il piano di sviluppo

dell'industria chimica, di natura tecnica oltre che politica; su di esso è in elaborazione un abbozzo di relazione che contempla tutti i vari aspetti del problema emersi nel corso dei lavori.

Non appena possibile, la Presidenza porrà tale documento a disposizione dei membri della Commissione affinché possa servire di base al dibattito. Il secondo argomento dell'indagine è invece quello della Montedison e della sua situazione congiunturale: trattasi di problema squisitamente politico, sul quale i Gruppi debbono manifestare il loro orientamento. A tale proposito non è infatti possibile alla Presidenza fornire anticipatamente alla Commissione uno schema da seguire, schema che eventualmente potrà essere redatto solo dopo che ogni Gruppo avrà manifestato il proprio avviso e il proprio giudizio politico sul problema.

Il presidente Ripamonti, in accoglimento di una richiesta formulata dal senatore Bertone, annuncia quindi che la Commissione si riunirà nel pomeriggio di martedì, con l'intervento dei Ministri interessati che verranno invitati a presenziare alla seduta, per discutere sulle recenti vicende della Montedison e per iniziare il dibattito su tale argomento in sede di indagine conoscitiva.

Rispondendo ad una richiesta del senatore Piva, il sottosegretario Orlando annuncia che sarà sua premura riferire al Ministro per il commercio con l'estero che i membri della Commissione desiderano ascoltare una sua relazione sui problemi dei nostri scambi commerciali con l'estero.

La seduta termina alle ore 12,30.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
POZZAR

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali** » (781), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Azimonti, rilevando che il disegno di legge prevede che l'INPS, l'INAM e l'INAIL possano essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti nonché dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro. I rapporti tra i suddetti istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il relatore, dopo aver ricordato i precedenti parlamentari sull'argomento ed, in particolare, la discussione svoltasi in Commissione, nella passata legislatura, su un analogo disegno di legge, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento. Egli, infatti, ritiene superate talune perplessità allora espresse, visto che l'esazione prevista può operare solo su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale e sulla base della contrattazione collettiva. Tale sistema di riscossione dei contributi associativi, già in pratica attuato, reca inoltre vantaggi agli stessi sindacati, che — aggiunge il relatore — sono favorevoli, a quanto gli risulta, all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Vignolo chiede un breve rinvio della discussione per poter approfondire la portata del disegno di legge. Anche il presidente Pozzar ritiene opportuni ulteriori chiarimenti prima di proseguire la discussione, mentre non si oppongono al rinvio il senatore Azimonti, pur non ravvisando l'assoluta necessità di nuovi approfondimenti, ed il senatore Toros, pur facendo presente che le modalità di riscossione dei contributi sono in pratica rimesse alla contrattazione collettiva. Concorda con la proposta di rinvio il senatore De Sanctis, il quale si dice preoc-

cupato per gli effetti che potrebbero verificarsi ove i datori di lavoro, dopo aver riscosso i contributi, non li versassero agli enti previdenziali. Dopo che anche il sottosegretario Del Nero ha dichiarato di condividere la proposta del senatore Vignolo, il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive** » (68), d'iniziativa dei senatori Albarello e Merzario.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

« **Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** » (714), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri.

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Varaldo, osservando che i disegni di legge in titolo risultano connessi per avere ambedue lo scopo di modificare la legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, riguardante l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Il disegno di legge n. 68 mira a far decorrenza i benefici previsti in materia dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, dalla stessa data di decorrenza degli oneri contributivi, cioè dal 1° gennaio 1967.

Il disegno di legge n. 714, tenendo conto delle particolarità delle malattie causate dall'azione dei raggi X, elimina il limite di tempo attualmente previsto alle revisioni del grado di invalidità (articolo 1), il limite di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio come periodo massimo di indennizzabilità (articolo 2) ed estende il trattamento previdenziale a tutti i medici, e non solo ai radiologi, che in servizio possono essere colpiti dalle suddette malattie.

Il senatore Varaldo, dichiarandosi in linea di massima favorevole ai disegni di legge, si rimette al parere del Governo e della Commissione.

Il sottosegretario Del Nero pone in evidenza che il disegno di legge n. 68 ripara ad una omissione della legge 30 gennaio 1968, n. 47: è infatti conforme ai principi che i benefici previdenziali decorrano dalla stessa data dei relativi oneri contributivi. Il Governo è pertanto favorevole al provvedimento.

Secondo il Sottosegretario, invece, il disegno di legge n. 714 ha bisogno di un più accurato esame, per cui egli ne chiede un breve rinvio. Perplessità infatti potrebbero sorgere dall'eliminazione del limite di dieci anni dalla data di cessazione dell'esposizione al rischio come periodo massimo di indennizzabilità; d'altra parte l'allargamento dei benefici anche ai medici non radiologi potrebbe porre il problema dell'estensione dei benefici medesimi a tutto l'altro personale che viene a contatto con le apparecchiature a raggi X.

Il senatore Garoli, primo firmatario del disegno di legge n. 714, difende l'opportunità del provvedimento, sottolineando come sia necessario adottare per malattie ad insorgenza subdola e a manifestazione tardiva, quali quelle derivanti dall'azione dei raggi X, una normativa diversa da quella prevista dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in genere. Il senatore Garoli, nel dichiararsi inoltre favorevole al disegno di legge n. 68, chiede che ambedue i provvedimenti all'ordine del giorno siano trasferiti alla sede deliberante.

La Commissione decide quindi, all'unanimità e con l'assenso del sottosegretario Del Nero, di chiedere il trasferimento di sede per il disegno di legge n. 68 e di rinviare l'esame del disegno di legge n. 714, per dar modo al Governo di sciogliere le menzionate riserve, con l'intesa che, se tali perplessità dovessero venir meno, anche per questo disegno di legge si potrebbe chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

« **Divieto di appaltare lavori rientranti nel normale ciclo produttivo delle imprese** » (265), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Pozzar, ricordando che nell'ultima seduta dedicata all'argomento, il 22 novembre 1972, la Commissione decise di chiedere al CNEL un apposito parere, avverte che tale parere è pervenuto entro il termine fissato, ed invita il senatore Torelli, relatore sul disegno di legge n. 265, ad illustrarne il contenuto.

Il senatore Torelli riferisce quindi che il CNEL, partendo dalla legge vigente 23 ottobre 1960, n. 1369 — di cui ha richiamato i contenuti e gli scopi — e soffermandosi sulla regolamentazione collettiva finora adottata in materia di appalti, è giunto alla conclusione della necessità di modificare la legislazione attuale, la cui carenza più grave, nella sua concreta applicazione, è risultata essere l'insufficiente tutela assicurata ai lavoratori. Poichè il disegno di legge n. 265 si propone di garantire ai lavoratori una migliore tutela, il CNEL ha dichiarato di dividerne le finalità, esprimendo peraltro diffuse riserve sul suo contenuto che, a giudizio del CNEL, sembra obiettivamente voler piuttosto impedire lo svolgimento di alcune attività imprenditoriali, estrinsecantisi attraverso il sistema degli appalti.

Il senatore Torelli, dopo aver ricordato che analoghe considerazioni e rilievi erano stati da lui formulati nella sua relazione introduttiva, si intrattiene a citare i criteri di modifica della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ritenuti opportuni dal CNEL, giudicandoli senz'altro interessanti per un soddisfacente rinnovamento della legislazione. Conclude affermando che la Commissione, sulla base della sua relazione, del parere del CNEL ed eventualmente anche di un'indagine conoscitiva, può avere sufficienti elementi per completare l'esame del provvedimento.

Il presidente Pozzar, dopo aver fatto rilevare che la presidenza ha finora fatto il possibile per non insabbiare il disegno di legge n. 265, nell'obiettivo di rivedere la normativa vigente sugli appalti, ritiene opportuna una preventiva riflessione sul parere del CNEL prima di decidere o meno di chiedere lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. A suo

avviso, pertanto, il seguito dell'esame dovrebbe essere per il momento rinviato.

Il senatore Fermariello dichiara che il Gruppo comunista intende in primo luogo giungere ad una conclusione dei lavori sulla base del disegno di legge n. 265, e ciò indipendentemente dal contenuto delle sue singole disposizioni, che potranno essere oggetto di una più attenta valutazione nel corso dell'iter legislativo. A suo parere, la Commissione ha ormai sufficienti elementi su cui basarsi, soprattutto dopo il contributo recato dal CNEL, per cui è ora necessario decidere sul come proseguire i lavori. Anche per cercare di rispettare il termine del 15 marzo, entro il quale la Commissione dovrebbe riferire all'Assemblea, l'oratore prospetta l'eventualità di costituire un comitato ristretto che si occupi più analiticamente dei problemi da risolvere.

Il presidente Pozzar ribadisce l'esigenza di rinviare ogni decisione, sia per quanto riguarda la richiesta di svolgere un'indagine conoscitiva, sia sulla possibile costituzione di un comitato ristretto, in attesa di una più attenta valutazione del parere del CNEL da parte di tutti i commissari. Si dichiara peraltro contrario a chiedere l'effettuazione di un'indagine conoscitiva dopo che si fosse deliberato di proseguire l'esame secondo la procedura ordinaria.

Dopo che il senatore Torelli ha sottolineato l'impossibilità di rispettare il ricordato termine del 15 marzo, dato l'impegno cui dovrà sottoporsi la Commissione per la discussione del progetto di riforma del processo del lavoro, e dopo un ulteriore breve intervento del senatore Fermariello, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
PREMOLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche** » (295), d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta. (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente dà lettura di una rinnovata richiesta di rinvio per l'espressione del parere, pervenutagli dalla Commissione bilancio, motivata dalla necessità di accertare l'effettiva imputazione dell'onere per l'istituzione delle scuole di tecnici di laboratorio.

Il senatore Merzario ricorda che la materia dev'essere disciplinata tenendo presente i poteri demandati alle Regioni, alle quali spettano le attribuzioni in tema di corsi tecnici professionali. Chiede pertanto al Governo di impegnarsi ad adeguare la normativa in titolo ai suddetti principi.

Il sottosegretario Cristofori, ribadendo quanto ebbe ad esporre in una precedente seduta, assicura che il Governo, in sede di esame degli articoli sosterrà gli emendamenti diretti ad adeguarne il testo ai principi dell'ordinamento regionale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« **Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia** » (627), d'iniziativa dei senatori Arcudi ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Riferisce in senso favorevole il senatore Barra. Dopo aver ricordato il contenuto degli articoli 28 e 29 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 — concernente l'ordinamento del personale sanitario degli ospedali — che distinguono fra le attribuzioni del direttore di farmacia e del farmacista e la successiva circolare ministeriale, che invitava all'unificazione delle due qualifiche nel caso del farmacista unico presso gli ospedali, l'oratore rileva che, essendo cessata a seguito della legge 12 febbraio

1968, n. 132, l'autonomia dei suddetti enti, il disegno di legge in esame tende a rendere giustizia a quei farmacisti di ruolo che per numerosi anni sono stati addetti all'espletamento delle funzioni previste dalla legge per il direttore di farmacia, senza ottenere il riconoscimento della qualifica corrispondente al servizio prestato di fatto.

Il senatore Barra avverte anche che sarebbe opportuno modificare il titolo del disegno di legge, sostituendo alla parola « riconoscimento » le altre « norma transitoria per l'attribuzione ». Infine propone di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Argiroffi, anch'egli favorevole al disegno di legge, propone la soppressione, nell'articolo unico, delle parole « senza demerito » (in relazione allo svolgimento delle funzioni di farmacista unico) ed il sottosegretario Cristofori — ricordando che è stato recentemente approvato un analogo disegno di legge a favore degli aiuti dirigenti — dichiara di essere favorevole sia al disegno di legge che all'emendamento del senatore Argiroffi. Infine la Commissione, all'unanimità e con l'adesione del rappresentante del Governo, stabilisce di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Premoli dà lettura della risposta del Presidente del Senato alla richiesta di assegnazione alle Commissioni riunite 7^a e 12^a — anzichè 1^a e 12^a — dei disegni di legge nn. 2, 3, 219 e 225, sui minori handicappati.

La lettera del Presidente premette che detti provvedimenti riguardano materie che presentano molteplici aspetti e problemi comuni e, non potendo ovviamente prendersi in considerazione l'assegnazione a più di due Commissioni riunite, si è ritenuto che la migliore soluzione fosse quella della competenza congiunta delle Commissioni 1^a e 12^a. Tale decisione non si ritiene di mutare non solo per-

chè la partecipazione della Commissione pubblica istruzione allo studio e all'elaborazione dei progetti di legge può avere adeguata rilevanza attraverso la pubblicazione del parere della Commissione stessa in allegato alla relazione, ma anche perchè l'estensore del parere della Commissione pubblica istruzione ed eventuali altri membri della medesima possono partecipare alle sedute delle Commissioni riunite 1^a e 12^a per essere in grado di dare un determinante contributo.

Sull'argomento ha luogo un breve dibattito. Il senatore Ossicini rileva che l'aspetto prevalente dei disegni di legge di cui si discute è pedagogico e che il problema, dal punto di vista strutturale, è stato già superato in sede regionale. Per questi motivi continua a ritenere che la competenza più opportuna sarebbe stata quella delle Commissioni pubblica istruzione e sanità.

Dopo che il presidente Premoli ha dichiarato di concordare con il senatore Ossicini, prende la parola il senatore Argiroffi, il quale esprime l'opinione che la decisione corrisponda ad un atteggiamento verso la categoria dei minorati psichici che è rifiutato dagli studiosi più avvertiti del settore, i quali si battono per il reinserimento sociale di tali individui, in una prospettiva che conceda sempre di più alla mobilitazione delle componenti psichiche sane degli handicappati e sempre di meno agli aspetti burocratici e discriminatori della società.

Conclude il dibattito il senatore Barra. Egli sottolinea che la competenza della 1^a Commissione non si limita agli affari del Ministero dell'interno, comprendendo le questioni costituzionali nonchè l'ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione. La notevole importanza dei disegni di legge sui minori handicappati, proprio sotto il profilo dei rapporti fra Stato e Regioni in materia, giustifica la decisione del presidente Fanfani di mantenere l'assegnazione già da tempo disposta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione si riunirà mercoledì 7 marzo, alle ore 10, in

sede deliberante per il seguito della discussione sulla disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi (n. 295), d'iniziativa dei senatori Costa e Della Porta, e in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge sul riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia (n. 627), d'iniziativa dei senatori Arcudi ed altri, e per l'esame del disegno di legge di riforma dell'Istituto superiore di sanità (n. 671).

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente
CARRARO

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Dopo dichiarazioni dei senatori Eugenio Gatto e Garavelli e del deputato Nicosia, la Commissione procede alla elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari. Risultano eletti: Vicepresidenti i senatori Garavelli e Chiaromonte; Segretari i deputati Sgarlata e Terranova.

Il presidente Carraro dà successivamente alcune comunicazioni alla Commissione e formula proposte in merito al programma dei lavori della medesima ed alla regolamentazione della pubblicità della sua attività e della documentazione da essa acquisita.

Sulle comunicazioni e proposte del Presidente intervengono i senatori Chiaromonte, Pinto, Follieri, Bertola e i deputati Patriarca, Nicosia e Terranova.

Il seguito del dibattito viene quindi rinviato alla prossima seduta della Commissione, che avrà luogo giovedì 8 marzo 1973 alle ore 11.

La seduta termina alle ore 19.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pelizzo, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972 » (629) (*alla 5^a Commissione*);

« Estensione dei benefici previsti dalle leggi 6 luglio 1962, n. 888, e 2 aprile 1968, n. 408, ai sottufficiali di pubblica sicurezza, ex sottufficiali delle Forze armate e combattenti, non assunti in servizio ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 » (716), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo, Santalco e Scardaccione (*alla 1^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifica dell'articolo 68 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di gestione per conto dello Stato del servizio di fabbricazione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore » (631), d'iniziativa dei senatori Eugenio Gatto ed altri (*alla 8^a Commissione*).

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella, e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Integrazioni dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione

dei censimenti generali del 1970 e 1971 » (347-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche » (295), d'iniziativa dei senatori Costa ed altri (*alla 12^a Commissione*) (*nuovo parere*);

c) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Norme sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato ed enti pubblici » (35), d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini (*alla 1^a Commissione*);

« Estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D provvisti di assegni di superinvalidità della "concessione VIII" con viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato » (118), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri (*alla 8^a Commissione*);

« Istituzione di posti di assistente universitario » (201), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (212), d'iniziativa del senatore Pelizzo (*alla 4^a Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (220), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione in particolari situazioni » (456), d'iniziativa dei senatori Tanga e Zugno (*alla 4^a Commissione*);

« Soppressione delle assuntorie nelle ferrovie e tranvie esercitate in regime di concessione » (515), d'iniziativa dei senatori Abe-nante ed altri (*alla 8^a Commissione*);

« Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (569), d'iniziativa dei senatori Cucinelli ed altri (*alla 8^a Commissione*);

« Modifica dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale appro-

vato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente le retribuzioni dei dipendenti dei comuni, delle provincie e dei consorzi » (655), d'iniziativa del senatore Viviani (*alla 1^a Commissione*);

« Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, in materia di riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (671), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (672), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (*alla 4^a Commissione*);

« Parificazione dei cicli operativi di grande polizia coloniale alle campagne di guerra » (687), d'iniziativa del senatore Tanucci Nannini (*alla 4^a Commissione*);

« Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno » (703), d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori-direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia » (710), d'iniziativa del senatore Eugenio Gatto (*alla 7^a Commissione*);

« Creazione di un Istituto nazionale per l'orientamento scolastico e professionale con sede in Roma » (713), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri (*alla 7^a Commissione*).

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Modifiche agli articoli 12, commi secondo e terzo, e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni

ordinarie a carico dello Stato » (589), d'iniziativa dei senatori De Falco ed altri (*alla 1^a Commissione*);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura » (678), d'iniziativa dei senatori Cucinelli e Lepre (*alla 2^a Commissione*);

« Proroga delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 1^o giugno 1971, n. 291, per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche » (711), d'iniziativa del senatore Ricci (*alla 8^a Commissione*);

« Provvedimenti per la semplificazione e l'acceleramento di procedure in materia di opere pubbliche » (734), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri (*alla 8^a Commissione*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Segnana, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (723) (*alla 10^a Commissione*).

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scipioni, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (161), d'iniziativa dei se-

natori Spagnoli ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Istituzione dell'albo e ordinamento della professione di maestro di sci », d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri (223) (*alla 7^a Commissione*);

« Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e dell'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei » (436), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri (*alla 11^a Commissione*);

« Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE relativa alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film » (610) (*alla 7^a Commissione*);

« Disciplina all'uso dei prodotti insetticidi sulle piante durante la fioritura » (660), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*alla 9^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2^a Commissione permanente (Giustizia)

Giovedì 1^o marzo 1973, ore 17,30

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MATTEIS ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione (214).

COPPOLA ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (287).

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (851).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

PETRONE ed altri. — Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (73) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (453).

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Giovedì 1^o marzo 1973, ore 10,30

Comunicazioni del Ministro del tesoro sulla politica monetaria internazionale.

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 1^o marzo 1973, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. LEPRE. — Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato (102).

3. RUSSO Luigi. — Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica (103).

4. VIGNOLA. — Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali (128).

5. VIGNOLA. — Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari (133).

6. VIGNOLA. — Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici (134).

7. VIGNOLA. — Attribuzione dell'indennità di vigilanza e di direzione nelle scuole materne statali agli ispettori scolastici e ai direttori didattici (135).

8. BALDINI e MAZZOLI. — Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (142).

9. AZIMONTI ed altri. — Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale (163).

10. BLOISE. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (186).

11. BLOISE. — Provvidenze in favore degli insegnanti tecnico-pratici laureati di ruolo (195).

12. BLOISE. — Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado (196).

13. BLOISE. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (197).

14. TANGA. — Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare (207).

15. BALDINI e MAZZOLI. — Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati (238).

16. SPIGAROLI ed altri. — Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie e artistiche (319).

17. BALBO. — Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici (371).

18. MURMURA. — Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici (374).

II. Seguito dell'esame delle petizioni numeri 37 e 45.

III. Esame del disegno di legge:

MONETI ed altri. — Norme interpretative delle leggi 21 febbraio 1963, n. 357, 27 febbraio 1963, n. 226, 25 luglio 1966, n. 603, 2 aprile 1968, n. 468, relative al personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, media, secondaria di secondo grado ed artistica (229).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Giovedì 1º marzo 1973, ore 16

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in merito all'attuazione delle direttive comunitarie.

*In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

1. MARCORA ed altri. — Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali (29).

2. Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (471) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

3. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

4. ARENA ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

5. DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

6. Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante dispo-

sizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (665).

7. ARTIOLI ed altri. — Provvedimenti per il rilancio della produzione zootecnica nazionale (661).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FRACASSI. — Corresponsione all'assegnatario della indennità di espropriazione relativa ai terreni assegnati ai sensi della riforma fondiaria (416).

2. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

3. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

4. LEPRE ed altri. — Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali (307) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

5. SCARDACCIONE ed altri. — Auto-rizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica (318).

6. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23